



22931 13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3913/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 22931

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 18/09/2013
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3913-2008 proposto da:

in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio
dell'avvocato BEVILACQUA CLAUDIO, rappresentato e
difeso dall'avvocato MARRUCO GIUSEPPE giusta delega a
margine;

2013

- **ricorrente** -

2463

contro

CS BON TEVERE NERA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

Giemme New S.r.l.

dell'avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO CLAUDIO giusta delega a margine;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 68/2006 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 23/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNINI delega Avvocato MARRUCO che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GUZZO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla CTP di Terni, il diniego di rimborso dei contributi da lei versati in svariate annualità al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, nonché una cartella di pagamento, assumendo l'insussistenza del presupposto impositivo, costituito dal beneficio fondiario diretto e specifico. I giudici aditi, dopo averli riuniti, accoglievano i ricorsi, ma, in esito all'appello del Consorzio, la CTR dell'Umbria dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo, decisione che, impugnata per revocazione dalla contribuente, veniva revocata, con sentenza n. 68/6/06 depositata il 23.2.2007, dalla CTR adita, che rigettava i ricorsi della Società, ritenendo, per quanto ancora interessa, che, dalla prodotta documentazione, era dimostrata la realizzazione di opere idrauliche in un'area che interessava la proprietà della ricorrente.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la contribuente. Il Consorzio resiste con controricorso, illustrato da memoria. La contribuente ha depositato note d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 132, 2° co, n. 4 cpc, in relazione all'art 360, 1° co, n. 4 cpc, la ricorrente afferma che l'impugnata sentenza è nulla per avere affermato, in modo apodittico ed apparente, la sussistenza del presupposto per la contribuzione, formulando, in conclusione, il seguente quesito:

“dica la Corte se costituisce motivazione meramente apparente ed intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni poste a fondamento della decisione quella priva di ogni specifico riferimento alle circostanze oggettive decisive ai fini del giudizio e contestate, quali quelle da cui si desumerebbe la sussistenza del beneficio fondiario, e se in tale ipotesi la sentenza deve ritenersi nulla ex art. 132 1° comma n. 4 per difetto del requisito essenziale costituito dalla motivazione”.

2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione, ex art 360, 1° co, n. 5 cpc, in ordine alla mancata indicazione dei documenti utilizzati ai fini della decisione e di ogni riferimento a specifiche opere di bonifica, alla loro localizzazione ed al concreto rapporto tra queste e gli immobili aziendali, e, dunque, al tipo di beneficio fondiario derivato.

3. Col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e ss del RD n. 215 del 1933; 810 cc e 23 e 44 Cost, in relazione all'art 360, 1° co, n. 3 cpc, e si formula, in conclusione, il seguente quesito: “può ritenersi legittima l'imposizione del tributo a carico di immobili di proprietà dei privati consorziati da parte di un Consorzio di Bonifica che abbia eseguito attività delegate da altri enti pubblici su beni di pertinenza di questi ultimi e/o realizzato esclusivamente opere finanziate a totale di altri enti pubblici?”.

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa ed

insufficiente motivazione sulla questione relativa al finanziamento delle opere consortili.

5. Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere della contestazione relativa allo scorretto uso del potere impositivo -sollevata dal Consorzio- per essere ogni questione coperta da giudicato interno (cfr. Cass. SU n. 24883 del 2008), non constando che la relativa questione sia stata riproposta nel giudizio di revocazione.

6. Il primo motivo è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22845 del 2010), la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, co 2, n. 4, cpc, non costituisce un requisito di natura meramente formale, ma va apprezzato, esclusivamente, in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. 7. Da tanto consegue che, per il principio della strumentalità della forma, la relativa mancanza comporta la nullità della sentenza, solo quando, a differenza che nella specie, non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati ed i presupposti nella decisione (in concreto, risulta chiaramente affermata la spettanza dei contributi per la realizzazione di opere in un'area cui era interessata la contribuente).

8. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cpc, applicabile *ratione temporis*, secondo cui il ricorrente

che deduca il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cpc, è onerato dell'esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume rispettivamente, omessa, contraddittoria, o inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009). Il c.d. quesito di fatto non risulta, invece, formulato dalla ricorrente, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n. 24255 del 2011).

9. La questione sollevata col terzo motivo, relativa all'insussistenza del presupposto impositivo, per essere le opere realizzate dal Consorzio di competenza di altri enti pubblici ed interamente finanziate con fondi pubblici, è inammissibile, o per la sua novità o per difetto di autosufficienza; di tale questione la sentenza non tratta e la ricorrente non riferisce come e quando la avrebbe svolta in sede di merito, né ne denuncia l'omesso esame in modo appropriato (violazione dell'art. 112 cpc, in riferimento all'art. 360, 1° co, n. 4 cpc). 10. Il quarto motivo che attiene al preteso vizio di motivazione su tale questione, è in conseguenza, inammissibile, dovendo, *ad abundantiam*, evidenziarsi che lo stesso è generico e privo del quesito di fatto, con ulteriori ragioni d'inammissibilità.

11. Il ricorso va, in conclusione, respinto, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

Giemme New S.r.l.

**ESSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1706
N. 1381/2001/REG. N. 5
MATERIA CANCELLERIA**

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 200,00, per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.

Il Consigliere estensore

Roberto Gaspari

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 9 OTT. 2013



[Signature]
Il Funzionario Cancellaria

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Margena